

SENTENZA

Tribunale - Termini Imerese, 18/10/2021, n. 991

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Giorgia Marcatajo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1081 dell'anno 2015 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi vertente

tra

F. S. (c.f. ..), nato a Gangi il .., con il patrocinio dell'avv.
Peppino Barreca, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
sito in Gangi, corso G.F. V.

ATTORE

contro

DCM S.R.L. - DISTRIBUZIONE CARBURANTE MADONITA, in persona del suo
legale rappresentante pro tempore, con sede in Gangi (PA), Contrada
Acquanuova, con il patrocinio dell'avv. Gandolfo Blando, ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Gangi, Via T.

CONVENUTA

e nei confronti di

SOC. CATTOLICA ASSICURAZIONE COOP. A.R.L., in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, con sede legale in Verona, con il
patrocinio dell'avv. Paolo Angius ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio sito in Palermo, P.zza C.

TERZA CHIAMATA

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. F. S. ha chiesto il risarcimento dei danni subiti alla propria autovettura Mercedes E250 CDI targata .. a causa dell'acquisto di carburante alterato avvenuto in data 11/07/2014 presso il distributore di carburante gestito

dalla società convenuta, situato in Gangi, lungo la via N., per un importo di euro 90,00, come da ricevuta in atti. A sostegno della domanda proposta ha evidenziato che, dopo aver proceduto al rifornimento di gasolio presso la medesima area di servizio, l'autovettura aveva dato segni di malfunzionamento, fino a smettere di funzionare e che, dagli accertamenti tecnici successivamente compiuti, era emerso che i danni riportati erano imputabili alla presenza di impurità di colore nero/marrone nel carburante. Ha chiesto, pertanto, la condanna della società convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma complessiva di € 10.624,71.

Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società convenuta non contestando l'an del risarcimento, quanto piuttosto il quantum; al contempo, chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa la società FATA ASSICURAZIONI al fine di essere tenuta indenne e manlevata in caso di condanna, in virtù della polizza assicurativa n.

...

La società Fata Assicurazioni rimaneva contumace.

In corso di causa, con memoria di costituzione e risposta depositata in data 10 maggio 2017, si costituiva in giudizio CATTOLICA ASSICURAZIONI coop. a.r.l. (già Fata Assicurazioni Danni s.p.a., prima della fusione per incorporazione), contestando la fondatezza in fatto ed in diritto delle domande avversarie, sia sotto il profilo dell'an che del quantum, e chiedendone il rigetto. Deduceva altresì di aver inviato all'attore a titolo di offerta transattiva la somma di euro 5.374,00, che veniva trattenuta in acconto sul maggior danno asseritamente subito.

La causa veniva istruita a mezzo CTU e, riassegnata a questo Giudice a causa del passaggio ad altre funzioni del Giudice titolare del procedimento, veniva incamerata per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Alla luce degli esiti dell'attività svolta la domanda è fondata entro i limiti delle considerazioni che seguono.

Va premesso che la fattispecie all'esame va inquadrata nell'alveo dei vizi della cosa venduta ex artt. 1470 c.c. e ss.

In tema del riparto dell'onere probatorio in relazione alla fattispecie specifica del c.d. danno da carburante sporco, si è pronunciata la Suprema Corte, che richiamando i principi enucleati dalle SS.UU. n. 13533/2001 ha affermato che "erroneamente il giudice di merito ha ritenuto che competesse all'attore fornire la prova che il gasolio acquistato era frammisto ad acqua e che l'acqua trovata nel serbatoio degli automezzi di esso attore provenisse proprio dai rifornimenti di carburante effettuati presso la convenuta. All'attore competeva solo provare

che aveva acquistato gasolio presso la stazione di servizio della convenuta e che tale gasolio era stato immesso nei due automezzi interessati dai lavori di riparazione per la rimozione dell'acqua frammista al carburante" (cfr. Cass. n. 3373/2010).

Tale principio deve contemperarsi con la disciplina dettata per i vizi della vendita, ove l'art. 1494 c.c. dispone che " 1. In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. 2. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa", stabilendo, pertanto, una prova liberatoria in capo al venditore.

Sul punto, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso, se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare lo stato e qualità della merce e l'assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della stessa, giacché i doveri professionali del rivenditore impongono, secondo l'uso della normale diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione (cfr. Cass. n. 15824/2014).

La Suprema Corte citata è chiara nell'affermare che l'attore non deve fornire la prova del vizio del carburante, né provare che il carburante sporco trovato nel serbatoio della propria vettura provenga proprio dal rifornimento di carburante, giacché egli deve solo provare di aver acquistato il carburante presso la stazione di servizio della convenuta e che tale carburante è stato immesso nella vettura poi oggetto di riparazioni.

Premesso tutto ciò in diritto, è pacifico in atti, poichè non contestato ex adverso, che l'attore ha effettuato in data 11.7.2014 il rifornimento presso la stazione di servizio della convenuta (si veda doc. 1 allegato alla citazione), che la vettura si è arrestata dopo un paio di giorni e che l'avaria è stata ricondotta alla presenza di impurità nel gasolio (si veda doc. 7 di parte attrice). Ragion per cui il precedente Giudice correttamente ha ritenuto superflue le prove orali articolate in atti, poichè inerenti fatti non contestati e, comunque, documentati.

All'esito della CTU disposta in corso di causa, invece, è stata accertata dal consulente nominato anche la riconducibilità, sotto il profilo causale, dei danni lamentati ai fatti dedotti dell'attore: "dall'esame della documentazione prodotta, a seguito del sinistro intercorso (erogazione di carburante diesel inquinato) il veicolo Mercedes Benz E 250 CDI Tg .. abbia riportato danni all'impianto di alimentazione del carburante, agl'iniettori common – rail, alla centralina di alimentazione e al serbatoio del carburante" (si rimanda alla CTU in atti). Rispondendo, poi, al secondo dei quesiti posti, riferisce il CTU "dallo svuotamento del carburante presente nel serbatoio dell'autovettura, veniva appurata la presenza di impurità e materiale non conforme al normale gasolio. Si precisa che la presenza di acqua nel gasolio

provoca danni alla pompa del DIESEL e agli iniettori di alimentazione" (si rimanda alla CTU in atti, geom. G. S.).

A fronte di tali elementi istruttori, la difesa della parte convenuta non ha fornito elementi probatori utili a confutare il quadro probatorio fornito dalla parte attrice, di tal che la domanda proposta deve ritenersi fondata.

Ciò posto, venendo alla quantificazione del risarcimento del danno, la parte attrice ha allegato di aver sostenuto, a causa dei danni riportati dal motore dell'autovettura di sua proprietà, danni per complessivi euro 9.624,71, consistenti nelle somme spese per la riparazione dell'autovettura (ivi compresa la spesa di noleggio dell'auto sostitutiva).

Alla luce delle risultanze della CTU e della relazione estimativa dallo stesso effettuata, il geom. Salerno, tenendo in considerazione la fattura di riparazione attorea e la perizia effettuata dal perito della FATA Ass.ni, e utilizzando come riferimento del costo della manodopera quella depositata presso la CCIA di Palermo nell'anno 2014 dalla CNA, che è pari ad € 44.19 + IVA, quale costo di manodopera, e ad € 16.10, quale costo del materiale di consumo, ha accertato che l'ammontare dei danni riportati dalla MERCEDES BENZ E, 250 CDI Tg .. si possono computare in € 7.532,15 comprensivi d'IVA.

Quanto al fermo tecnico, aggiunge il CTU che "al fine di quantificare il "fermo tecnico" va specificato come in concreto, tali voci di danno non necessitano di prova specifica, così come ormai pacificamente e costantemente affermato dalla Suprema Corte in più occasioni, potendo, dunque, essere quantificati equitativamente dai giudici che ritengono plausibile l'importo forfettario di circa 70/80 euro giornalieri, pari ad otto ore di lavoro, e ciò a prescindere dall'uso effettivo cui è destinato il pericolo e considerando altresì un veicolo sostitutivo di cortesia avente chilometraggio illimitato e le coperture assicurative per danni e furti e senza guida esclusiva come potrebbe essere un veicolo utilizzato in famiglia" (Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 30 gennaio 2014, n. 2070; Cassazione civile, Sezione VI, Ordinanza del 4 ottobre 2013, n. 22687; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza dell'8 maggio 2012, n. 6907; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 27 gennaio 2010, n. 1688; Cassazione civile, Sez. III, Sentenza del 9 novembre 2006, n. 23916; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 13 luglio 2004, n. 12908; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza n. 17963 del 14 dicembre 2002). Pertanto, conclude il CTU, "considerato che dalla perizia il fermo tecnico è di giorni 2, a cui si deve aggiungere n° 1 giorno per il prelievo avvenuto tramite carro attrezzi dell'autovettura oggetto di perizia, da Gangi (PÀ) verso l'officina NUOVA STELLA di Palermo, e n° 1 giorno resosi necessario per recarsi a prelevare l'autoveicolo dall'autofficina dopo le riparazioni, pertanto il fermo va quantificato in giorni 4 per un importo pari ad € 320,00".

Il danno complessivamente accertato dal CTU ammonta quindi ad euro 7.852,15. Da tale somma va detratto l'acconto già versato dalla compagnia assicuratrice di euro 5.374,00; per cui, ad oggi, per le pretese rivendicate in atti dall'odierno attore residua un credito risarcitorio di euro 2.478,15.

Tale risarcimento deve essere, poi, rivalutato alla data della presente decisione, integrando un credito di valore, come tale sottratto all'applicazione del principio nominalistico sancito dall'art. 1277 cod. civ.

Ciò posto, poiché il diritto al conseguimento del controvalore economico del danno patito è sorto in capo al soggetto danneggiato il giorno del fatto illecito (luglio 2014), va pure risarcito, sempre in via equitativa, il danno riconducibile al decorso del tempo intervenuto tra quel giorno e il giorno dell'avvenuta liquidazione del danno.

A tale scopo, in conformità all'orientamento accolto dalle Sezioni Unite con la sentenza n° 1712/95, si può utilizzare il meccanismo dei c.d. "interessi compensativi", che vanno applicati alla suddetta somma, devalutata alla data dell'evento lesivo (luglio 2014) e via via rivalutata di anno in anno, sulla base di un saggio d'interesse che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di dovere individuare nel tasso legale in vigore nel periodo sopra indicato.

Considerando che le spese documentate sono state sostenute nel luglio 2014, il controvalore attuale del credito risarcitorio dovuto è, dunque, pari a complessivi euro 2.606,58 (di cui euro 104,99 per rivalutazione monetaria ed euro 60,06 per interessi).

Su tale somma sono, poi, dovuti gli interessi al saggio legale dalla data della presente decisione fino all'effettivo pagamento, in virtù della conversione del credito di valore in credito di valuta operata dalla presente pronuncia.

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in ossequio al criterio ritratto dall'art. 91 c.pv c.p.c., la DCM s.r.l. soccombente va condannata a rimborsare quelle sostenute dall'attore e la Società Cattolica di Assicurazione coop a.r.l., ex art. 1917 comma 3, cod. civ., a pagare quelle sostenute dalla convenuta, nella misura indicata in dispositivo.

Le spese di CTU, provvisoriamente versate dalla parte attrice, vanno definitivamente poste a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando:

- in accoglimento delle domande proposte da F. S. nei confronti della società DCM S.R.L.- Distribuzione Carburante Madonita, in persona del legale rappresentante pro tempore, condanna quest'ultima al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di euro 2.606,58, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente statuizione fino al soddisfo;
- condanna la DCM s.r.l. al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte attrice, che liquida in complessivi € 1.916,60, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- condanna la Società Cattolica di Assicurazione coop a.r.l. a tenere indenne la società DCM s.r.l. da quanto costei è tenuta a pagare all'attore in dipendenza dell'odierna decisione;
- condanna la Società Cattolica di Assicurazione coop a.r.l. alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta, liquidate in complessivi € 1.916,60, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio, e condanna la parte soccombente al rimborso in favore della parte vittoriosa delle somme a tale titolo versate.

Così deciso in Termini Imerese, in data 15/10/2021

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Giorgia Marcatajo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
